

**Schema di Decreto del Presidente della Repubblica - Regolamento recante
la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di
quelle comprese fra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi degli articoli 138 e
139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209**



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma, 5 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, e in particolare l'articolo 138, che prevede la predisposizione di una specifica Tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psicofisica compresa tra 10 e 100 punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, nonché l'articolo 139 secondo cui con la medesima procedura si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 11 settembre 2003, n. 211, recante "Tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità";

ESAMINATI i lavori della commissione per la predisposizione della Tabella di cui al menzionato articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, istituita con decreto del Ministro della salute del 26 maggio 2004;

ACQUISITE le determinazioni del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico relativamente al valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTA la preliminare deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 3 agosto 2011;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;

SULLA PROPOSTA del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della giustizia;

EMANA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di regolamento in questione costituisce la attuazione dell'articolo 138 del codice delle assicurazioni (dlgs n. 209 del 2005). Scopo del provvedimento è quello di fissare in maniera univoca ai fini del risarcimento del danno in sede assicurativa RC-auto, i valori economici e medico legali per la valutazione del danno alla persona derivante da lesioni che abbiano determinato invalidità di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti.

La Tabella predisposta costituisce il frutto della elaborazione da parte di una Commissione di studio, istituita Ministro della salute 26 maggio 2004, alle cui attività hanno preso parte, unitamente a rappresentanti di questo Ministero della salute, anche rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive e della giustizia, dell'INAIL, dell'ANIA nonché rappresentanti esperti in medicina legale; tale composizione è stata poi integrata con altri esperti e con rappresentanti delle associazioni familiari e vittime della strada e dell'Osservatorio della Lega italiana dei diritti dell'uomo.

I lavori si sono conclusi con la redazione di uno schema di Tabella, corredata da una parte introduttiva sui criteri applicativi, recante l'indicazione delle menomazioni e del relativo punto percentuale di invalidità, e di una parte, recante il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto, come previsto dall'articolo 138, comma 1, lettera b), Codice, determinata dal Ministero dello sviluppo economico.

Dopo la valutazione preliminare del Consiglio dei Ministri, del 3 agosto 2011, è stato acquisito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nella seduta dell'8 novembre 2011.

Prima della valutazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dell'espressione del parere del Consiglio di Stato è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 7 giugno 2011 che ha individuato nelle nuove tabelle del Tribunale di Milano, il valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona da applicare all'intero territorio nazionale. Le suddette tabelle risultano comprensive, oltre del danno biologico anche del danno morale.

Viceversa, la tabella unica di cui allo schema di regolamento in questione, così come quella vigente per le lesioni di lieve entità (da 1 a 9 punti), si riferisce per espressa previsione di legge solo al danno biologico "standard". Le disposizioni contenute nel Codice delle Assicurazioni di cui agli articoli 138 e 139 consentono di aumentare con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'importo risultante dalla applicazione della tabella, nella misura massima del 30% per le macrolesioni e del 20% per le lesioni di lieve entità, quando la menomazione accertata incida in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della persona.

Premesso quanto sopra, considerati i rilievi espressi dal Consiglio di Stato si è svolto un confronto con il Ministero dello Sviluppo economico unitamente agli altri Ministeri concertanti che ha portato alla elaborazione del regolamento nella forma che si sottopone.

Si evidenzia che il predetto organo consultivo ha constatato che il provvedimento "intende porre rimedio alle distorsioni che si verificano attualmente in materia di risarcimento dei danni non patrimoniali (di non lieve entità) derivanti da incidenti stradali", ed ha affermato che "tale esigenza appare sicuramente condivisibile e coerente con le esigenze ordinamentali di parità di trattamento tra situazioni analoghe, nonché in linea con i più recenti arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione". Ha poi rilevato che il testo "appare correttamente elaborato sotto il profilo procedimentale (...)".

Per ottemperare a preciso rilievo del Consiglio di Stato le tabelle allegate al provvedimento includono anche i riferimenti alle lesioni di lieve entità ed alla relativa disciplina legislativa di cui al citato articolo 139, provvedendo contestualmente all' "abrogazione del decreto interministeriale che attualmente disciplina tale (...) materia".

Inoltre, il comma 6 dell'articolo 1 contiene la disposizione transitoria suggerita dal Consiglio di Stato e modulata sulla base delle intervenute osservazioni del Ministero della Giustizia in data 7 dicembre u.s..

Premesso quanto sopra, alla luce dell'atto di sindacato ispettivo parlamentare citato, secondo cui lo schema di regolamento in argomento è stato considerato dalle principali associazioni delle vittime degli incidenti stradali fortemente lesivo della dignità umana e non rispondente alle esigenze di solidarietà consolatorie, riparatorie e soddisfattive del danno da rc-auto, il Ministero dello sviluppo economico, da un confronto europeo sui valori economici dei danni non patrimoniali alla persona, ha confutato il suddetto assunto in quanto, i valori delle invalidità più gravi applicati negli altri paesi europei, confrontati con quelli applicabili nel minimo (senza personalizzazione) sulla base dell'emanando regolamento, sarebbero quasi sempre inferiori a quelli previsti in Italia per effetto del presente regolamento.

Indubbiamente la natura del problema, è di carattere eminentemente economico. Ragionare infatti sulla congruità dei valori economici in relazione al danno alla persona di natura non patrimoniale è un esercizio che si confronta con il principio ineludibile dell'incommensurabilità del bene persona. Non si tratta infatti del danno patrimoniale, ma di un danno che in assoluto è di incerta e difficile quantificazione. Il valore dell'uomo è un bene in astratto non monetizzabile, ma che pure deve formare oggetto di una valutazione economica ai fini del risarcimento. Ecco perché è opportuno che formi oggetto di una "convenzione", vale a dire di un atto che esprima una condivisione sociale ed economica dei valori da applicare, coniugando principi di *pietas*, di equità distributiva e di sostenibilità economica del sistema.

L'obiettivo del provvedimento è quello di stabilire criteri risarcitori certi, uniformi, adeguati e sostenibili. In altre parole si vuole dare maggiore certezza ai diritti spettanti ai danneggiati, evitando sperequazioni e differenziazioni territoriali, e nel contempo dare maggiori garanzie in termini di stabilità e sostenibilità della spesa assicurativa complessiva, evitando incertezze ed incrementi relativamente al costo dei risarcimenti che si tradurrebbero inevitabilmente in ulteriori aumenti dei prezzi dell'assicurazione, già oggi a livelli difficilmente sostenibili.

Per valutare la rilevanza della questione si segnala che in Italia il costo totale dei risarcimenti dell'assicurazione responsabilità civile auto è stato nel 2010 pari a circa 14

miliardi di euro, di cui ben 5,7 miliardi riferibili a risarcimento danni per invalidità superiore a 9 punti o per morte.

Benché nella definitiva revisione del provvedimento i valori risarcitori sono stati mediamente aumentati sembra comunque utile evidenziare in primo luogo che comparare la tabella unica di legge con le tabelle del Tribunale di Milano non appare corretto, sul piano metodologico, e che le connesse preoccupazioni in merito all'entità dei risarcimenti che conseguono all'attuazione dell'innovazione normativa in questione non appaiono coerenti in quanto:

1. le tabelle milanesi, pur essendo riferimento per diversi tribunali nazionali, hanno sinora avuto un valore puramente indicativo; solo con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 la Corte di Cassazione ha individuato nelle nuove tabelle del Tribunale di Milano il valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia; ma tale riferimento giurisprudenziale è individuato soltanto, secondo le affermazioni della stessa Corte, nella perdurante mancanza di riferimenti normativi per le invalidità dal 10 al 100% da applicare su tutto il territorio nazionale;
2. le tabelle del tribunale attualmente in vigore (dal 2009) hanno inglobato accanto al danno biologico anche il danno morale, con riferimento quindi ad una liquidazione congiunta complessiva in sede giudiziaria dei danni a vario titolo riconosciuti;
3. la tabella unica, viceversa, si riferisce per espressa previsione di legge al solo danno biologico "standard" ferma restando la necessità di determinazione aggiuntiva dell'eventuale danno morale. Entrambe le norme del Codice delle assicurazioni che prevedono tali tabelle (artt. 138 e 139) consentono, peraltro, di aumentare, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'importo risultante dall'applicazione della tabella, nella misura massima del 30% per le macrolesioni e del 20% per le lesioni lievi, quando la menomazione accertata incida in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della persona;
4. in ogni caso il raffronto dovrebbe essere fatto con riferimento ai valori di risarcimento rivalutati in relazione alle variazioni del pertinente indice ISTAT (attualmente il valore del punto base di invalidità ai fini dei calcoli è pari ad euro 783,33), come determinati nel regolamento a conclusione del suo iter e poi annualmente aggiornati secondo le previsioni del Codice, e non invece con i valori a suo tempo individuati dalla apposita commissione ministeriale risalenti al 2005 (valore del punto base pari ad euro 674,78).

Marzo 2013

ALLEGATO III
(articolo 1, comma 1, lettera b))

TABELLA DEI VALORI ECONOMICI PER MACROINVALIDITÀ

1. DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL PUNTO

Il risarcimento a titolo di danno biologico permanente per i postumi da lesioni superiori al 9%, così come già avviene anche per le micropermanenti (invalidità inferiori a 9%), deve essere un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità di un determinato coefficiente.

Si tratta quindi di determinare dei coefficienti crescenti che combinati con il valore del punto percentuale di invalidità garantiscono che l'importo del risarcimento sia sempre più che proporzionale a tale percentuale. Nel determinare tali coefficienti, si è tenuto conto che la loro progressione fosse coerente ed armonica con quella che caratterizza la tabella economica esistente delle micropermanenti, onde evitare che, al passaggio fra gradi di invalidità dal 9% al 10% si concentri una eccessiva differenza economica.

Il metodo applicato ha preso quindi come base di partenza i coefficienti moltiplicatori per punti di danno biologico permanente da 1 a 9 stabiliti dell'art.139 del Codice e, sulla base di questi, si è determinato, attraverso un'estrapolazione statistica e successive interpolazioni e correzioni, il valore dei coefficienti per i punti successivi. I vincoli di cui si è tenuto conto in tali correzioni ed interpolazioni sono stati plurimi.

Vincolo principale è stato che i valori dei risarcimenti che ne scaturissero dovessero comunque rappresentare una ponderazione di quelli già applicati al momento di prima elaborazione della tabella in modo da individuare valori coerenti con la prassi liquidativa e giudiziaria e da ottenere valori monetari che si collocano attorno al valore mediano della distribuzione di quelli utilizzati dai tribunali. Per evitare che si creassero dei valori di discontinuità nei punti in cui intervengono cambiamenti della funzione utilizzata, si è proceduto a stimare un'ulteriore funzione di interpolazione di quelle individuate inizialmente.

Successivamente, tenendo conto delle osservazioni e dei pareri acquisiti nel corso del procedimento e dell'opportunità di una maggiore approssimazione alla più recente prassi giudiziaria, si è proceduto ad un'ulteriore interpolazione volta a spostare complessivamente più in alto la curva dei coefficienti originariamente individuati ed a determinare variazioni più regolari fra ciascun coefficiente ed il coefficiente successivo.

Il risultato ottenuto per la stima dei coefficienti da applicare è quello seguente di Tavola 1. Per completezza si sono riportati per memoria anche i coefficienti relativi ai punti di invalidità da 1 a 9, così come stabiliti dal Codice delle assicurazioni, ma resta fermo che agli stessi non si applica per la determinazione dei valori

economici di risarcimento il presente allegato, bensì le specifiche prescrizioni al riguardo contenute nell'articolo 139 del medesimo codice.

Occorre precisare che, come dato economico di base, si considera sempre il valore previsto dall'art. 139, comma 1, lettera a), ultimo periodo, del Codice per il primo punto di invalidità all'età zero (€ 674,78 al 2005, aggiornato a € 783,33 al 2012 ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 139 del Codice, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 28 giugno 2012, n. 149).

TAVOLA 1 – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL PUNTO

Punto % I.P.	Coefficiente moltiplicatore						
1	1,00	26	3,94	51	6,68	76	8,62
2	1,10	27	4,03	52	6,78	77	8,68
3	1,20	28	4,12	53	6,88	78	8,74
4	1,30	29	4,21	54	6,98	79	8,80
5	1,50	30	4,30	55	7,08	80	8,86
6	1,70	31	4,39	56	7,18	81	8,92
7	1,90	32	4,48	57	7,27	82	8,98
8	2,10	33	4,57	58	7,36	83	9,04
9	2,30	34	4,66	59	7,45	84	9,10
10	2,40	35	4,75	60	7,53	85	9,16
11	2,50	36	4,84	61	7,61	86	9,22
12	2,60	37	4,94	62	7,68	87	9,28
13	2,70	38	5,04	63	7,75	88	9,34
14	2,80	39	5,15	64	7,82	89	9,40
15	2,90	40	5,26	65	7,89	90	9,46
16	3,00	41	5,38	66	7,96	91	9,52
17	3,10	42	5,50	67	8,03	92	9,58
18	3,20	43	5,63	68	8,10	93	9,64
19	3,30	44	5,77	69	8,17	94	9,70
20	3,40	45	5,92	70	8,24	95	9,75
21	3,49	46	6,07	71	8,31	96	9,80
22	3,58	47	6,21	72	8,38	97	9,85
23	3,67	48	6,34	73	8,44	98	9,90
24	3,76	49	6,46	74	8,50	99	9,95
25	3,85	50	6,57	75	8,56	100	10,00

2. DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER L'ETÀ

Il valore economico del punto deve essere funzione decrescente dell'età del soggetto.

Ai fini dell'individuazione di tale funzione decrescente in ragione dell'età del soggetto e per esigenze di coerenza con il metodo adottato per le invalidità micropermanenti ai sensi dell'art. 139 del Codice, si è seguito tale criterio anche per la valutazione delle lesioni permanenti di grave entità. L'art.139 al punto a) stabilisce che l'importo si riduce costantemente con il crescere dell'età ad un tasso dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. La Tavola 2 seguente esprime i relativi coefficienti di riduzione in funzione dell'età.

TAVOLA 2 - PRIMO COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER L'ETÀ

Età	Coefficiente di riduzione						
0	0,0%	26	8,0%	52	21,0%	78	34,0%
1	0,0%	27	8,5%	53	21,5%	79	34,5%
2	0,0%	28	9,0%	54	22,0%	80	35,0%
3	0,0%	29	9,5%	55	22,5%	81	35,5%
4	0,0%	30	10,0%	56	23,0%	82	36,0%
5	0,0%	31	10,5%	57	23,5%	83	36,5%
6	0,0%	32	11,0%	58	24,0%	84	37,0%
7	0,0%	33	11,5%	59	24,5%	85	37,5%
8	0,0%	34	12,0%	60	25,0%	86	38,0%
9	0,0%	35	12,5%	61	25,5%	87	38,5%
10	0,0%	36	13,0%	62	26,0%	88	39,0%
11	0,5%	37	13,5%	63	26,5%	89	39,5%
12	1,0%	38	14,0%	64	27,0%	90	40,0%
13	1,5%	39	14,5%	65	27,5%	91	40,5%
14	2,0%	40	15,0%	66	28,0%	92	41,0%
15	2,5%	41	15,5%	67	28,5%	93	41,5%
16	3,0%	42	16,0%	68	29,0%	94	42,0%
17	3,5%	43	16,5%	69	29,5%	95	42,5%
18	4,0%	44	17,0%	70	30,0%	96	43,0%
19	4,5%	45	17,5%	71	30,5%	97	43,5%
20	5,0%	46	18,0%	72	31,0%	98	44,0%
21	5,5%	47	18,5%	73	31,5%	99	44,5%
22	6,0%	48	19,0%	74	32,0%	100	45,0%
23	6,5%	49	19,5%	75	32,5%		
24	7,0%	50	20,0%	76	33,0%		
25	7,5%	51	20,5%	77	33,5%		

Occorre peraltro considerare che per le invalidità superiori al 9%, l'art.138 del Codice prevede espressamente che "il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale". Ne consegue che il metodo seguito per le lesioni di lieve entità deve essere integrato prendendo in considerazione anche i valori che derivano dall'applicazione delle suddette tavole di mortalità.

Per determinare gli ulteriori conseguenti coefficienti correttivi si è proceduto nel modo seguente.

- ♦ Per ogni età si è determinato il valore attuale medio di una rendita vitalizia data dalla somma dei necessari fattori di sconto demografico-finanziario e, in particolare, tenendo conto di un fattore di sconto finanziario ad un tasso di interesse pari a quello legale (2,5%) come richiesto dalla legge e della

probabilità per un individuo di età x di morire prima di raggiungere l'età $x+n$ derivante dalle tavole di mortalità ISTAT. Bisogna puntualizzare, comunque, che l'ISTAT fornisce le tavole di mortalità distinte per individui maschi e femmine, e non calcola una tavola unica. Ne deriva che anche i coefficienti di riduzione ottenuti devono necessariamente seguire tale distinzione.

- ♦ Il coefficiente di riduzione all'età x è il valore che si ottiene rapportando i valori attuali medi sopra descritti all'età x e $x-1$.

Di seguito sono riportati i coefficienti distinti per maschi e femmine.

TAVOLA 3a - SECONDO COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER L'ETÀ - MASCHI

Età	Coefficiente di riduzione						
0	0,00%	26	0,90%	52	2,22%	78	4,86%
1	0,03%	27	0,94%	53	2,31%	79	5,10%
2	0,46%	28	0,97%	54	2,39%	80	5,52%
3	0,48%	29	1,01%	55	2,46%	81	5,82%
4	0,50%	30	1,04%	56	2,53%	82	5,96%
5	0,51%	31	1,08%	57	2,61%	83	5,53%
6	0,53%	32	1,11%	58	2,68%	84	4,98%
7	0,55%	33	1,15%	59	2,79%	85	4,67%
8	0,57%	34	1,20%	60	2,90%	86	4,64%
9	0,58%	35	1,24%	61	3,00%	87	5,12%
10	0,60%	36	1,29%	62	3,13%	88	5,36%
11	0,62%	37	1,33%	63	3,23%	89	5,66%
12	0,64%	38	1,38%	64	3,32%	90	5,60%
13	0,66%	39	1,42%	65	3,43%	91	5,68%
14	0,67%	40	1,47%	66	3,53%	92	5,55%
15	0,69%	41	1,53%	67	3,64%	93	5,59%
16	0,70%	42	1,59%	68	3,73%	94	5,72%
17	0,71%	43	1,64%	69	3,83%	95	5,87%
18	0,72%	44	1,70%	70	3,97%	96	5,89%
19	0,73%	45	1,76%	71	4,08%	97	5,65%
20	0,75%	46	1,82%	72	4,23%	98	5,58%
21	0,77%	47	1,88%	73	4,34%	99	5,49%
22	0,79%	48	1,94%	74	4,44%	100	5,41%
23	0,81%	49	2,00%	75	4,50%		
24	0,84%	50	2,07%	76	4,65%		
25	0,87%	51	2,15%	77	4,72%		

TAVOLA 3b - SECONDO COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER L'ETÀ - FEMMINE

Età	Coefficiente di riduzione						
0	0,00%	26	0,79%	52	1,83%	78	5,00%
1	0,05%	27	0,81%	53	1,91%	79	5,23%
2	0,37%	28	0,84%	54	1,99%	80	5,54%
3	0,39%	29	0,87%	55	2,06%	81	5,84%
4	0,41%	30	0,89%	56	2,13%	82	5,97%
5	0,42%	31	0,92%	57	2,21%	83	5,73%
6	0,44%	32	0,95%	58	2,28%	84	5,50%
7	0,45%	33	0,98%	59	2,37%	85	5,42%
8	0,47%	34	1,01%	60	2,48%	86	5,51%
9	0,48%	35	1,05%	61	2,58%	87	5,92%
10	0,49%	36	1,08%	62	2,69%	88	6,09%
11	0,51%	37	1,12%	63	2,80%	89	6,22%
12	0,52%	38	1,16%	64	2,91%	90	6,20%
13	0,54%	39	1,19%	65	3,03%	91	6,35%
14	0,55%	40	1,23%	66	3,16%	92	6,29%
15	0,57%	41	1,27%	67	3,28%	93	6,35%
16	0,58%	42	1,32%	68	3,41%	94	6,41%
17	0,60%	43	1,36%	69	3,56%	95	6,39%
18	0,61%	44	1,41%	70	3,70%	96	6,31%
19	0,63%	45	1,45%	71	3,86%	97	6,06%
20	0,65%	46	1,50%	72	4,03%	98	5,93%
21	0,67%	47	1,55%	73	4,19%	99	5,78%
22	0,69%	48	1,60%	74	4,35%	100	5,59%
23	0,71%	49	1,65%	75	4,51%		
24	0,74%	50	1,71%	76	4,70%		
25	0,76%	51	1,77%	77	4,84%		

3. ESEMPIO DI CALCOLO DEL RISARCIMENTO

Individuo maschio di 35 anni di età con un'invalidità del 50%:

⇒ Il valore del punto base è sempre il primo punto di invalidità all'età zero: € 783,33;

⇒ Dalla Tavola 1 si ricava che il coefficiente moltiplicatore per 50 punti di invalidità è 6,57;
quindi il valore economico iniziale è dato da $50 * 783,33 * 6,57 = € 257.323,91$;

⇒ Dalla Tavola 2 si ricava il primo coefficiente di riduzione per 35 anni di età è pari a 12,5%;

quindi il valore economico intermedio è dato da $€ 257.323,91 * (1 - 12,5\%) = € 225.158,42$;

⇒ Dalla Tavola 3a si ricava il secondo coefficiente di riduzione per età di un maschio di 35 anni che è pari a 1,24%;

quindi il valore economico finale è dato da $€ 225.158,42 * (1 - 1,24\%) = € 222.366,45$.